

OGGETTO: Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi Cloud SAAS – Business Intelligence (ed. 2) - ID 2671

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

In merito alla Garanzia Definitiva (punto 25 - pag. 38 del Capitolato d'oneri) al punto 2 viene specificato che la % è calcolata sull'importo del lotto aggiudicato, quindi nel caso di lotto 4 di 15 mln di euro.

Per come è scritto vuol dire che per ogni amministrazione contraente va fatta una fideiussione di tutto l'importo del lotto?

L'ordine minimo per il lotto 4 è fra l'altro 5.000 euro e quindi una fideiussione sulla percentuale minima del 4% su 15mln di euro sarebbe di 600.000 euro.

Oppure la garanzia definitiva, del solo punto 2, punto 25 - pag.38 del Capitolato d'oneri, viene richiesta del valore della fornitura/commissa nel momento in cui viene ordinata?

Risposta

Non si conferma.

Il Capitolato d'Oneri prevede due tipi di cauzioni: una, in favore di Consip, e un'altra in favore di tutte le PA che acquistano sul singolo lotto specifico. Pertanto, l'operatore aggiudicatario del lotto di riferimento dovrà accendere – nel secondo caso – una sola cauzione in favore di tutte le PA del valore indicato dal Capitolato d'Oneri per il lotto di riferimento.

2) Domanda

Al paragrafo "ARTICOLO 14 - RECESSO" dell'"Allegato 3 – Schema di Accordo Quadro" viene indicata la seguente clausola:

1. *Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:*

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- *qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;*
- *in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.*



2. *In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.*
3. *Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..*
4. *Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.*

Stante che la Policy del Vendor Salesforce non prevede la facoltà di recesso unilaterale senza giustificato motivo da parte del Cliente e che le licenze SaaS vengono attivate dal vendor per il periodo richiesto e formalizzato dal contratto stipulato con la singola Amministrazione contraente durante il quale non è possibile sospendere il servizio fino alla scadenza prevista, si chiede conferma che la Stazione Appaltante e/o Consip potrà adeguare il contratto in fase di stipula in accordo con la policy del Vendor.

In caso contrario la partecipazione alla gara risulterebbe inattuabile poiché l'operatore economico dovrebbe assumersi l'impegno nei confronti del Vendor per tutta la durata dei contratti stipulati dalle singole Amministrazioni contraenti senza poter usufruire della facoltà di recesso che queste e/o Consip potrebbero invece esercitare.

Risposta

Non si conferma.

3) Domanda

Al punto 9 del paragrafo "ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE" dell'"Allegato 3 – Schema di Accordo Quadro" viene indicata la seguente clausola:

"9. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale derivante dall'Ordinativo e dalla tipologia del servizio, il Fornitore potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate."

La Policy del Vendor Salesforce prevede una fatturazione annuale anticipata; questo disallineamento temporale rispetto alla fatturazione prevista dall'art. 10 sopra indicato comporterebbe un necessario incremento dei prezzi offerti a causa degli oneri finanziari che il Fornitore dovrà sostenere.

Al fine di poter presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Cliente, si chiede conferma che la Stazione Appaltante potrà adeguare il contratto in fase di stipula in accordo con la policy del Vendor.

Risposta

Non si conferma.



4) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri – PARAGRAFO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

TESTO: *“non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile”.*

DOMANDA: si chiede di confermare che la frase citata è un refuso, dal momento che questa gara non prevede l'obbligo di assunzione trattandosi di una fornitura senza posa in opera priva di manodopera.

Risposta

Si conferma.

5) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri – PAR 25 GARANZIA DEFINITIVA punto 1) Garanzia in favore di Consip S.p.A.

DOMANDA: Premesso che, in conformità a quanto previsto al § 25 n. 1 del Capitolato d'Oneri la garanzia definitiva in favore di Consip opererà a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura e fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura, dal momento che la durata complessiva della garanzia così definita è a priori indeterminabile, allo scopo di evitare al concorrente di dover sostenere inutilmente in anticipo costi non rimborsabili da parte del garante a copertura di contratti potenzialmente già terminati, si chiede di confermare che possano essere emesse polizze di durata annua con rinnovo tacito fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da tutti i contratti di fornitura attivati nell'ambito dell'Accordo Quadro. Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le modalità di svincolo indicate nel Capitolato d'oneri e nello Schema di Accordo Quadro.

Risposta

Non si conferma.

6) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'oneri – PARAGRAFO 25 GARANZIA DEFINITIVA punto 2) Garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti.

DOMANDA: Premesso che, in conformità a quanto previsto al § 25 n. 2 del Capitolato d'Oneri la garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti decorrerà dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di Fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto, dal momento che la durata complessiva della garanzia così definita è a priori indeterminabile, allo scopo di evitare al concorrente di dover sostenere inutilmente in anticipo costi non rimborsabili da parte del garante a copertura di contratti potenzialmente già terminati, si chiede di confermare che possano essere emesse polizze di durata annua con rinnovo tacito fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di Fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attivato nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le modalità di svincolo indicate nel Capitolato d'oneri e negli Schemi di Accordo Quadro.



Risposta

Non si conferma.

7) Domanda

DOCUMENTO: Appendice Lotto 4 – Listino Salesforce Tableau

DOMANDA: per i prodotti che prevedono un prezzo diversificato in funzione delle quantità ordinate, si chiede di chiarire se il prezzo inferiore viene applicato all'intera quantità ordinata oppure solo sulla quantità che eccede la soglia precedente (cosiddetto "modello progressivo a scaglioni"). Ad esempio:

- ✓ Nome Prodotto: TC-Creator
- ✓ Unità di Vendita: 1-49
- ✓ Prezzo unitario Utente\mese: € 76,20
- ✓ Nome Prodotto: TC-Creator
- ✓ Unità di Vendita: 50-199
- ✓ Prezzo unitario Utente\mese: € 71,44
- ✓ Nome Prodotto: TC-Creator
- ✓ Unità di Vendita: 200+
- ✓ Prezzo unitario Utente\mese: € 66,68

Nel caso vengano ordinate 100 unità per 12 mesi, il prezzo totale è $71,44 \times 100 \times 12 = 85.728$ euro oppure: $49 \times 76,20 \times 12 + (51 \times 71,44 \times 12) = 88.526,88$ euro

Risposta

Per i prodotti che prevedono un prezzo diversificato in funzione delle quantità ordinate, si chiarisce che il prezzo applicato all'intera quantità ordinata è quello inferiore.

Ad esempio, nel caso vengano ordinate 100 unità per 12 mesi, il prezzo totale è $71,44 \text{ euro} \times 100 \times 12 = 85.728$ euro

8) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 3 Schema di Accordo Quadro – ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI – Comma 9

TESTO: *"Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate."*

DOMANDA: nei Listini di gara sono presenti prodotti la cui sottoscrizione è vincolata al rispetto di alcune prescrizioni (ad esempio: codice "x" prerequisito per la sottoscrizione del codice "y", vincoli sulle quantità minime e massime acquistabili, vincoli temporali, etc). Si chiede di confermare che:

- a) è onere dell'Amministrazione Contraente verificare, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la coerenza di quanto ordinato rispetto a quanto indicato nei Listini;
- b) il Fornitore potrà rifiutare un Ordinativo di Fornitura che non risulti coerente con quanto indicato nei Listini entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento;
- c) in ogni caso il Fornitore potrà rifiutare un Ordinativo di Fornitura e non procedere all'attivazione dei servizi richiesti, senza incorrere in sanzioni o penali, qualora l'Ordinativo venisse rifiutato dal CSP in quanto incoerente con i vincoli definiti nei Listini di gara. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, che potrà procedere all'emissione di un nuovo Ordinativo che rispetti i vincoli di vendibilità.



Risposta

Relativamente alla lett. a), si conferma che sia comunque *anche* onere della PA verificare la correttezza dell'Ordinativo. Relativamente alla lettera b) si conferma.

Relativamente alla lettera c), si ribadisce che è l'affidatario l'unico responsabile della correttezza dell'ordinativo in rapporto alle condizioni disciplinate nella presente gara.

9) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico – PARAGRAFO 8 VERIFICA DEI CONSUMI

TESTO: *“Per ogni lotto, il fornitore aggiudicatario dello stesso, metterà a disposizione dell'Amministrazione una dashboard che consenta alla stessa, ove necessario, di monitorare il consumo dei servizi.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che è onere del CSP mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente gli strumenti di monitoraggio per la verifica del consumo dei servizi e che il Fornitore si limiterà a comunicare all'Amministrazione Contraente le indicazioni per accedere a tali strumenti forniti dal CPS, nel caso in cui tale informazione non sia fornita direttamente dal CPS in fase di invio della mail con i codici di attivazione e/o conferma dei servizi acquistati.

Risposta

Si conferma, ma resta in capo all'affidatario la responsabilità in ordine alla disponibilità della dashboard e il supporto nei riguardi della PA per il suo corretto uso.

10) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico – PARAGRAFO 6.2 LIVELLI DI SERVIZIO

TESTO: *“Il mancato rispetto dei livelli di servizio darà luogo all'erogazione dei crediti di servizio in favore della Amministrazione contraente; il processo da seguire è indicato in dettaglio su ogni lotto. A tal fine, l'Amministrazione avrà a disposizione idonei strumenti di monitoraggio (mediante apposite dashboard) dei servizi acquistati.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che è onere del CSP mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente gli strumenti di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio.

Risposta

Si veda la risposta n. 9.

11) Domanda

DOCUMENTO 1: Capitolato Tecnico – PARAGRAFI 3.2.2/3.3.2/3.4.2/3.5.2/3.6.2

TESTO 1: *“A fronte della richiesta inoltrata dall'Amministrazione e della relativa analisi, se l'inadempimento relativo ai livelli minimi di servizio sarà confermato, sarà riconosciuto uno sconto nella prima fatturazione utile. Qualora non si possa godere dello sconto nell'ultima fattura, verrà applicata un'apposita penale oppure verrà eseguita una escussione della cauzione.”*

DOCUMENTO 2: Allegato 3 Schema di Accordo Quadro – ARTICOLO 11 – PENALI Comma 9

TESTO 2: *“Nel caso in cui il credito di servizio non possa essere dedotto in compensazione nella prima fattura utile, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo relativo al servizio ordinato in cui si è riscontrato il disservizio”.*



DOMANDA: si chiede conferma che, quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai Paragrafi 3.2.2/3.3.2/3.4.2/3.5.2/3.6.2 in merito alla possibilità di eseguire un'escussione della cauzione in luogo dell'applicazione della penale nei casi di impossibilità a godere nell'ultima fattura dello sconto derivante dal credito di servizio accertato, è un refuso e che quindi la mancata fruizione dello sconto nella prima fattura utile per inadempimenti relativi ai livelli di servizio non potrà dar seguito alla escussione della garanzia ma all'applicazione delle penali contrattualmente previste e solo nell'estrema ipotesi di mancato pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione potrà procedere con l'escussione della cauzione per la quota corrispondente

Tale richiesta nasce da una duplice considerazione, ovvero:

- ✓ la possibilità di escussione della garanzia non è esplicitamente prevista nell'art 11 comma 9 dello Schema di Accordo Quadro;
- ✓ in ragione di quanto previsto dal Codice (art. 117 del D. Lgs 36/2023, avente medesimo tenore dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016) in merito alle circostanze per le quali è possibile incamerare la garanzia, e dell'orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 12/01/2024, n. 392) che ha ribadito "come la stessa cauzione può essere trattenuta solo qualora l'Amministrazione debba rivalersi per la maggiore spesa sostenuta in ragione dell'inadempimento di controparte ovvero debba provvedere al pagamento di quanto dovuto sempre dall'esecutore in ragione di inosservanze delle regole contrattuali".

Risposta

Si conferma che il ricorso alla cauzione è sussidiario al caso in cui non sia possibile il pagamento immediato della penale.

12) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico – PARAGRAFI 3.2.2/3.3.2/3.4.2/3.5.2/3.6.2

TESTO: "A fronte della richiesta inoltrata dall'Amministrazione e della relativa analisi, se l'inadempimento relativo ai livelli minimi di servizio sarà confermato, sarà riconosciuto uno sconto nella prima fatturazione utile. Qualora non si possa godere dello sconto nell'ultima fattura, verrà applicata un'apposita penale oppure verrà eseguita una escussione della cauzione."

DOMANDA: il processo per l'ottenimento dei crediti derivanti dal mancato rispetto dei livelli minimi di servizio prevede che il Fornitore inoltri al CSP la e-mail di richiesta proveniente dall'Amministrazione entro 5 giorni solari dal ricevimento, affinché il CSP possa espletare la relativa attività di analisi, e non è stabilito nella documentazione di gara il tempo entro il quale il CSP è tenuto a rispondere. Alla luce di ciò, si chiede di confermare che:

- a) il riconoscimento dello sconto da parte del Fornitore sulla prima fatturazione utile potrà avvenire unicamente dopo che il Fornitore abbia ricevuto conferma dell'inadempimento da parte del CSP, e posto che tale conferma venga inviata in tempo congruo per consentire al Fornitore di recepire lo sconto nella prima fattura utile.
- b) l'importo dello sconto corrisponderà a quello riconosciuto dal CSP per l'inadempimento verificato.

Risposta

- a) si conferma, ma resta ferma la responsabilità piena dell'affidatario nel caso in cui si dimostri un comportamento poco collaborativo, diligente e sollecito nel richiedere al CSP quanto richiesto dall'Amministrazione.
- b) si specifica che lo sconto corrisponderà esattamente al mancato rispetto dei livelli richiesti.

13) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 3_Schema di Accordo Quadro – ARTICOLO 11 PENALI – Comma 4



TESTO: “Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore o per caso fortuito, rispetto ai previsti tempi di invio della comunicazione rispetto alla qualificazione dei servizi, come meglio specificato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.

DOMANDA: si chiede di chiarire quali sono i “previsti tempi di invio delle comunicazioni” di cui al comma in oggetto, decorsi i quali l’Amministrazione può applicare le penali previste.

Risposta

I tempi previsti relativi all’invio della comunicazione si intendono 5 (cinque) giorni solari da quando è stata comunicata da parte del CSP la revoca o dichiarazione di inadeguatezza come previsto dall’art. 21, co 4, del predetto Regolamento ACN (21007/24). Spetterà all’affidatario dimostrare il rispetto di detti tempi rispetto alla comunicazione del CSP.

14) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri – PARAGRAFO 24 DOCUMENTI PER LA STIPULA

DOMANDA: nel Capitolato d’Oneri è richiesto che il Concorrente aggiudicatario fornisca, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, *“originale o copia conforme all’originale della documentazione attestante il possesso della qualificazione ACN in conformità a quanto previsto al par. 6.1 del Capitolato Tecnico”*.

Si chiede di confermare che tale documentazione possa consistere, alternativamente, nella lettera di attribuzione della qualifica ACN rilasciata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale al CSP, oppure in una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata da un legale rappresentante del CSP che attesti il possesso della qualifica almeno QC1 per i prodotti SaaS indicati nel Listino di gara, inclusa la componente infrastrutturale.

Risposta

Si conferma. Resta fermo che il prodotto deve comunque risultare qualificato a tutti gli effetti sul sito WEB dell’ACN.

15) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 9 – AGGIORNABILITA’ LISTINO

DOMANDA: si chiede di confermare che, qualora nel corso della durata dell’Accordo Quadro uno o più prodotti risulteranno non più in possesso della qualifica ACN, il CSP dovrà comunicare alla Stazione Appaltante e al Fornitore aggiudicatario tale circostanza, affinché tali prodotti vengano rimossi dal listino in occasione del primo aggiornamento mensile utile, con le modalità previste al par. 9 del Capitolato Tecnico.

Risposta

Si conferma, resta fermo quanto previsto in merito dal Regolamento ACN. In ogni caso, l’affidatario deve farsi parte attiva e diligente nel monitorare il possesso continuativo della qualificazione dei prodotti, fatto salvi gli oneri di cui al capitolo 6.1 dell’Allegato 2 - Capitolato tecnico.

16) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 3 Schema di Accordo Quadro – ARTICOLO 11 PENALI – Comma 4

TESTO: “Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore o per caso fortuito, rispetto ai previsti tempi di invio della comunicazione rispetto alla qualificazione dei servizi, come meglio specificato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”



DOMANDA: il comma in oggetto individua una responsabilità in carico al Fornitore per l'invio all'Amministrazione contraente di comunicazioni inerenti la qualifica ACN dei prodotti offerti (quali ad es: revoca o avvio del procedimento di revoca). Dal momento che il processo di qualifica ACN è nella responsabilità del CSP, unico titolato a intrattenere rapporti con ACN per tale pratica, e il Fornitore non ha visibilità di eventuali comunicazioni che intercorrono tra ACN e il CSP a meno che quest'ultimo non le renda note al Fornitore, si chiede:

- a) di confermare che l'onere in capo al Fornitore previsto dal presente Comma sussista unicamente a decorrere dal momento della ricezione della comunicazione da parte del CSP;
- b) chiarire entro quanti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del CSP il Fornitore è tenuto a inviare la comunicazione all'Amministrazione Contraente e a Consip per non incorrere in penale.

Risposta

Premesso che il contratto verrà sottoscritto con il Fornitore e pertanto tutte le responsabilità conseguenti sono in capo allo stesso, questi deve farsi parte diligente con il CSP al fine di conoscere quanto prima eventuali circostanza che possano incidere sulla validità della qualificazione del prodotto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento ACN n. 21007/2024.

Premesso ciò, alla domanda lett. a) si conferma, ma resta fermo il dovere di diligenza e tempestività dell'affidatario. Rispetto alla domanda lett. b) si veda la risposta alla domanda 14.

17) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri – PARAGRAFO 24 DOCUMENTI PER LA STIPULA

TESTO: *"f) originale o copia conforme all'originale della documentazione attestante il possesso dei requisiti DNSH richiesti "ex ante esecuzione dell'opera" e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il "sì" nell'ambito della check list ed in conformità a quanto previsto al par. 7 del Capitolato Tecnico (ad esempio: rapporti di prova, schede tecniche, manuali, certificazione, etc.).;"*

DOMANDA: si chiede di confermare che la frase **"e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il "sì" nell'ambito della check list"** è un refuso, non essendo prevista nell'ambito della documentazione da presentare in fase di partecipazione alla gara la compilazione di alcuna check-list in ambito DNSH. In caso contrario si chiede di chiarire a quale documentazione di gara faccia riferimento la frase evidenziata.

Risposta

Si conferma la documentazione relativa al DNSH da produrre solo in fase di stipula.

18) Domanda

DOCUMENTO2: Capitolato Tecnico PARAGRAFO 7 REQUISITO DNSH

TESTO2: *"I partecipanti, che avranno i requisiti necessari al momento della stipula, dovranno compilare la Scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud", della Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 secondo la dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e art. 76 del DPR 445/2000 e fornire la documentazione e/o dichiarazioni necessarie per la verifica di tali requisiti, la cui sussistenza sarà accertata, anche, in fase esecutiva. Inoltre, dovranno inviare una dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e art. 76 del DPR 445/2000 in cui si indicano le Region e/o i Data Center su cui questi servizi verranno erogati [...]"*

DOMANDA: si chiede di confermare:

- a) che la documentazione a comprova del rispetto dei requisiti DNSH in fase di stipula vada fornita solo nel caso in cui il CSP di riferimento per lo specifico lotto possieda i requisiti necessari come previsto al Capitolato Tecnico;



- b) che, essendo il possesso del requisito DNSH in capo al CSP e non al concorrente partecipante, la documentazione richiesta dal par. 7 del Capitolato Tecnico a comprova dello stesso (Scheda 6 e relative dichiarazioni, nonché dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e art. 76 del DPR 445/2000 in cui si indicano le Region e/o i Data Center su cui i servizi verranno erogati) debba essere sottoscritta dal CSP di riferimento e consegnata in fase di stipula dal concorrente aggiudicatario.

Risposta

Relativamente al punto a) non si conferma.

Relativamente al punto b) si conferma, tuttavia la documentazione dovrà essere accompagnata da una autodichiazione del partecipante alla gara.

19) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 10 – GARANZIA PROVVISORIA e par. 25 – GARANZIA DEFINITIVA; Allegato 1 – Domanda di Partecipazione; Allegato 6 – Foglio di calcolo garanzia provvisoria e definitiva

DOMANDA: si chiede conferma che la percentuale per la riduzione delle garanzie provvisorie e definitive applicabile in caso di possesso della certificazione ISO27001 è pari al 10% come indicato nel Capitolato d'Oneri paragrafo 10 e richiamato al par. 25, e non 20% come riportato nella Domanda di partecipazione e nel foglio di calcolo Allegato 6 (cella C9).

Risposta

Si rappresenta che il riferimento del 20% presente nella domanda di partecipazione costituisce un refuso e che, pertanto, va inteso come **10%**.

20) Domanda

DOCUMENTO 1: Capitolato d'Oneri PARAGRAFO 25 GARANZIA DEFINITIVA punto 1 – Garanzia in favore di Consip S.p.A..

TESTO 1: *“Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà/dovranno prestare [...] una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell’importo del lotto aggiudicato.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che l'importo di riferimento per il calcolo della garanzia definitiva in favore di Consip - ovvero l'importo su cui applicare la percentuale del 2% di cui al testo citato - è l'importo a base d'asta di ciascun lotto (es: 20.000.000 € per il Lotto 1).

Risposta

Si conferma.

21) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri PARAGRAFO 25 GARANZIA DEFINITIVA punto 2 - Garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti.

TESTO: *“Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà/dovranno prestare [...] una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 4% dell’importo del lotto aggiudicato in favore delle Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro. La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.”*



DOMANDA: si chiede di confermare che l'importo di riferimento per il calcolo della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti - ovvero l'importo su cui applicare la percentuale del 4% di cui al testo citato - è l'importo a base d'asta di ciascun lotto (es: 20.000.000 € per il Lotto 1).

Risposta

Si conferma, ma resta quanto segue: "Se il ribasso (lo sconto percentuale sul listino posto a base d'asta) offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%".

22) Domanda

DOCUMENTO 1: Capitolato d'Oneri PARAGRAFO 25 GARANZIA DEFINITIVA punto 2 - Garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti.

TESTO: "Per il solo Lotto 3, ai fini del calcolo dell'incremento dell'importo della garanzia, sarà considerato solo il ribasso offerto in eccedenza del ribasso minimo del 14%."

DOMANDA: si chiede di confermare che, in caso di ribasso offerto per il Lotto 3 pari, ad esempio, al 35%, si considera ai fini dell'incremento dell'importo della garanzia come se fosse stato offerto un ribasso del 21% (35%-14%) per cui l'importo della garanzia a favore delle Amministrazioni Contraenti, ante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, sarebbe pari a 2.400.000 € così calcolato:

- Importo di riferimento per il calcolo delle garanzie definitive: 15.000.000 €
- Ribasso percentuale offerto (es: 35%, ma si considera solo la quota che eccede il 14%, quindi 21% ai fini del calcolo)
- Importo base della garanzia: 4% di 15.000.000 = 600.000€
- Incremento per ribasso compreso tra 10% e 20%: 10% di 15.000.000= 1.500.000€
- Incremento per ribasso superiore al 20% [2% x (21%-20%)]= 2% di 15.000.000= 300.000€
- Importo garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti ante applicazione delle
- riduzioni ex art. 106 comma 8: 600.000 + 1.500.000 + 300.000 = 2.400.000 €.

Se l'interpretazione non è corretta si chiede cortesemente di chiarire come va calcolato l'importo della garanzia per le AC per il Lotto 3.

Risposta

Si conferma.

23) Domanda

DOCUMENTO: BANDO DI GARA – 2.1. PROCEDURA

DOMANDA: si chiede di confermare che la fornitura da parte dell'Operatore Economico concorrente dei prodotti cloud SaaS del CSP non configura un subappalto ma piuttosto una subfornitura a catalogo di prodotti informatici in considerazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Risposta

Si conferma.



24) Domanda

DOCUMENTO: CAPITOLATO D'ONERI – 8 SUBAPPALTO

DOMANDA: in continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare, si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere utilizzate, senza necessità di avalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario del Concorrente.

Risposta

Si conferma.

25) Domanda

DOCUMENTO: CAPITOLATO TECNICO 6.2 Livelli di servizio

DOMANDA: si chiede di confermare che per tutti i lotti, in caso di malfunzionamento e/o richieste di supporto, l'apertura del relativo ticket da parte dell'Amministrazione Contraente sarà fatta direttamente sui sistemi messi a disposizione dal CSP di riferimento secondo quanto previsto in sede di qualifica ACN, e non verso il Fornitore.

Risposta

Non si conferma, in quanto tale adempimento è disciplinato in dettaglio nel capitolo 3 dell'Allegato 2 - Capitolato tecnico.

26) Domanda

DOCUMENTO 1: CAPITOLATO D'ONERI - 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI pag. 9

TESTO 1: *“L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di Ordine di Fornitura.*

DOCUMENTO 2: ALLEGATO 3_ Schema di Accordo Quadro ARTICOLO 10 TER - COSTI DELLA SICUREZZA

DOMANDA: si chiede di confermare che sia il riferimento ad *oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze* nel Capitolato d'Oneri che l'Articolo 10 TER - COSTI DELLA SICUREZZA dell'Allegato 3_ Schema di Accordo Quadro sono dei refusi.

Risposta

Si conferma.

27) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 3_ Schema di Accordo Quadro, ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

DOMANDA: in riferimento all'art. 22 dell'Allegato “Schema di Accordo Quadro”, si chiede di confermare che il Fornitore, mediante la stipula dell'Accordo Quadro, non avrà accesso a dati personali e pertanto non dovrà essere nominato dalla Stazione Appaltante Responsabile del trattamento dei dati, mentre solo successivamente potrà essere nominato Responsabile del trattamento da parte delle singole Amministrazioni contraenti in relazione ai singoli contratti attuativi.

Risposta

Si conferma. L'art. 22, comma 5 dell'Allegato citato prevede espressamente che il Fornitore, qualora, nell'ambito dell'erogazione del servizio alla PA di riferimento, tratti dati di natura personale, sarà designato dall'Amministrazione



stessa (Titolare del trattamento) come Responsabile, ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. La designazione avverrà dunque in fase di contratto con la PA, solo qualora vi sia un trattamento di dati personali: l'Amministrazione, in qualità di Titolare, potrà scegliere di utilizzare l'addendum proposto da Consip (personalizzandolo laddove necessario) o potrà utilizzare un proprio modello, a sua discrezione.

28) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 3_ Schema di Accordo Quadro, ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

DOMANDA: in riferimento all'art. 22 dell'allegato Schema di Accordo Quadro, in virtù della specificità della gara che prevede che il Fornitore metta a disposizione delle Amministrazioni Contraenti delle soluzioni SaaS di tipo proprietario, appartenenti ai CSP individuati in fase di definizione del bando di gara dalla Stazione Appaltante, e da questi erogate attraverso modalità e strumenti totalmente sotto il loro controllo, si chiede di confermare che:

- a) qualora il Contratto di Fornitura preveda la nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle Amministrazioni Contraenti, lo stesso dovrà prevedere esplicitamente l'autorizzazione per il Fornitore ad avvalersi del CSP in qualità di Sub- Responsabile del trattamento dei dati personali;
- b) anche i CSP dovranno rispettare le disposizioni contenute nella nomina a Responsabile del trattamento che l'Amministrazione conferirà al Fornitore.

Risposta

Con riferimento al primo quesito (lettera a), si conferma.

In merito al secondo quesito (lettera b), si conferma: i CSP dovranno rispettare le disposizioni contenute nella nomina a Responsabile del trattamento che l'Amministrazione conferirà al Fornitore.

29) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro, ARTICOLO 6 BIS MODIFICHE DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE c. 4

TESTO: *"Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico PARAGRAFI 3.2.1/ 3.3.1/ 3.4.1 / 3.5.1 / 3.6.1 TIPOLOGIA E FATTURAZIONE DEI SERVIZI

TESTO: *"... i servizi ordinati e non utilizzati dovranno comunque essere pagati e non potranno essere recuperati dopo la scadenza del periodo contrattuale"*.

DOMANDA: si chiede di confermare che la diminuzione delle prestazioni inserito nel c. 4 dell'art 6 bis dell'Allegato 3_ Schema di Accordo Quadro sia un refuso in quanto in contrasto con quanto previsto dal capitolato Tecnico ai par 3.2.1/ 3.3.1/ 3.4.1 / 3.5.1 / 3.6.1 che chiarisce che i servizi ordinati e non utilizzati dovranno comunque essere pagati e non potranno essere recuperati dopo la scadenza del periodo contrattuale.

Risposta

Non si conferma. La previsione per cui *"... i servizi ordinati e non utilizzati dovranno comunque essere pagati e non potranno essere recuperati dopo la scadenza del periodo contrattuale"* impone solo alla PA di procedere ad un affidamento consapevole e ordinato della fornitura, fatti salvi tutti gli altri poteri della PA disciplinati dal Codice.

30) Domanda



DOCUMENTO 1: Allegato 3_ Schema di Accordo Quadro, ARTICOLO 10 BIS – AGGIORNAMENTO LISTINO

TESTO 1: “[...] 4. I Prezzi aggiornati pubblicati da Consip saranno applicati alle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Appalti Specifici emessi successivamente alla suddetta pubblicazione, **nonché agli Ordinativi di Fornitura, in corso di esecuzione**”

DOCUMENTO 2: Capitolato Tecnico, PARAGRAFO 9 AGGIORNABILITÀ LISTINO

TESTO 2: “Il Listino di ogni lotto potrà essere oggetto di aggiornamento nel corso della durata contrattuale, sino alla chiusura di tutti i singoli Ordinativi di fornitura. L’aggiornamento include l’inserimento, la rimozione, la variazione dei servizi e/o degli importi unitari degli stessi.

Resta comunque fermo il rispetto dei requisiti e delle funzionalità minime richieste al paragrafo 3.

Il primo aggiornamento possibile potrà avvenire in modalità mensile per l’intera durata dell’Accordo Quadro a partire dall’attivazione del contratto. **Il nuovo listino non avrà effetto per gli ordinativi di fornitura già effettuati**”.

DOMANDA: si chiede di confermare che l’aggiornamento dei prezzi a seguito di revisione dei listini non avrà effetto sugli ordinativi di fornitura già effettuati, così come previsto dal Capitolato tecnico e pertanto, quanto indicato al punto 4 dell’Art. 10 bis dello Schema di Accordo Quadro, limitatamente alla frase “**nonché agli Ordinativi di Fornitura, in corso di esecuzione**” è da considerarsi un refuso.

Risposta

Si conferma.

31) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri PARAGRAFO 24 DOCUMENTI PER LA STIPULA (impegni a 7 gg – punto e)

DOMANDA: tra gli impegni per la stipula è richiesto di produrre un “Accordo/contratto di rivendita dei prodotti oggetto della fornitura, fatte salvo eventuali richieste in sede di anomalia dell’offerta”.

Dal momento che la modalità con cui i Vendor tipicamente comunicano la lista dei partner accreditati alla rivendita dei loro prodotti è tramite pubblicazione sul loro sito istituzionale dei nominativi dei soggetti abilitati alla rivendita (p.e “Partner- Finder” o “Partner Center”) si chiede di confermare che tale modalità è considerata valida ai fini di quanto richiesto al punto e dell’art 24 del Capitolato d’Oneri impegni a 7 gg.

Risposta

Sarà possibile produrre un documento con l’indicazione del link dove accedere al sito istituzionale del vendor ove ricavare i nominativi dei soggetti abilitati alla rivendita.

32) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri PARAGRAFO 24 DOCUMENTI PER LA STIPULA (impegni a 7 gg – punto e)

DOMANDA: si chiede se il titolo per la rivendita dei prodotti oggetto della fornitura può essere posseduto da una società appartenente allo stesso gruppo societario della società concorrente.

Risposta

Si conferma, purché sia fermo il fatto che l’offerente possa a qualsiasi titolo rivendere a sua volta, fatti salvo i divieti specifici imposti dal CSP.



33) Domanda

- 1) Con riferimento al Capitolato d'oneri cap. 5 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE a pag. 13 Altre cause d'esclusione e specificatamente alla frase di seguito riportata "Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE.", fermo restando che il documento richiesto sarà inserito all'interno della documentazione amministrativa già in fase di presentazione offerta, si chiede conferma che lo stesso sarà inserito nel FVOE in fase di comprova dei requisiti e a seguito di richiesta da parte della SA di accesso al fascicolo.
- 2) Con riferimento al Capitolato d'oneri cap. 5 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE a pag. 12 "I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)" si chiede conferma che la documentazione dovrà essere inserita nel FVOE solo in fase di comprova dei requisiti e a seguito di richiesta da parte della SA di accesso al fascicolo.
- 3) Con riferimento al documento Appendice 3 - Listino - Microsoft e al Prodotto "Power Apps Premium (2000 seat min)" si chiede conferma che il Prezzo base d'asta unitario pari a € 134,40 sia riferito alla licenza Utente/anno e non Utente/mese come riportato.
- 4) Con riferimento al documento Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro Articolo 10 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE punto 9 "Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale derivante dall'Ordinativo e dalla tipologia del servizio, il Fornitore potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate", si chiede la possibilità di poter emettere, alla fine di ciascun trimestre, 3 distinte fatture ciascuna relativa ad una singola mensilità. Tutte e 3 le fatture riporteranno la stessa data e la medesima scadenza, previo vostro benestare.

Risposta

Relativamente alle domande nn. 1) e 2) si conferma.

Relativamente alla domanda n. 3), trattasi di refuso, si conferma quindi che il Prezzo a base d'asta unitario pari a € 134,40 è riferito alla licenza Utente/anno e non Utente/mese, come riportato nel listino Microsoft.

Il valore della licenza Utente/mese è pari a € 11,20.

Relativamente alla n. 4) si conferma, fermo il confronto con l'Amministrazione acquirente.

34) Domanda

1. Lotto 5 SAP - L'art. 3.6.1 del Capitolato Tecnico prevede che i servizi SAP possano essere acquistati dalle Amministrazioni tramite 2 modalità (Cloud Credit – committed; Utenti/anno – committed): come si conciliano le modalità di acquisto delle PA rispetto alle facoltà di recedere previste dal contratto? Più precisamente: Il pagamento delle licenze viene garantito anche in presenza di esercizio di recesso per entrambe le modalità di acquisto previste dal capitolato tecnico?
2. Lotto 5 SAP - L'art. 3.6.1 del Capitolato Tecnico prevede che i servizi SAP possano essere acquistati dalle Amministrazioni tramite 2 modalità (Cloud Credit – committed; Utenti/anno – committed): per entrambe le



modalità è previsto il vincolo per le Amministrazioni in termini di pagamento dei corrispettivi a prescindere dall'effettivo utilizzo?

3. "L'art. 14 dell'Accordo Quadro riconosce alle Amministrazioni la facoltà di recedere. Solo nelle ipotesi di recesso di cui all'art. 123 del Codice dei Contratti è previsto il pagamento delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite". Come si coordina questa previsione con le modalità di acquisto? Trattandosi di licenze, vanno intese come prestazioni eseguite e regola d'arte non appena attivate, e quindi, integralmente remunerabili in caso di recesso?"

Risposta

Relativamente alla domanda n. 1, si applicheranno le disposizioni del Codice in tema di recesso. Pertanto, la stazione appaltante dovrà tenere indenne, ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'appaltatore mediante il pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo delle forniture già ordinate ma non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del codice.

Per quanto riguarda la domanda n. 2 si conferma che per entrambe le modalità è previsto il vincolo per le Amministrazioni in termini di pagamento dei corrispettivi a prescindere dall'effettivo utilizzo.

Per quanto riguarda la domanda n. 3, si veda la risposta alla domanda n. 1 della presente risposta.

35) Domanda

Con riferimento al capitolato tecnico paragrafo 3.4.1 pag. 16 e listino Microsoft, si chiede di indicare se la metrica da utilizzare per il listino Microsoft è quella "Utente/mese" prevista dal listino, o quella "Utente/anno" riportata nel capitolato tecnico (tenendo anche conto del fatto che "[...] I contratti devono essere obbligatoriamente di 12 mesi, non inferiori e non superiori. [...]").

Risposta

Si conferma che la metrica è utente/mese ma i contratti devono essere obbligatoriamente di 12 mesi.

36) Domanda

A valle dell'esame della documentazione di gara, si chiede che IBM risponda per il prodotto Cognos Analytics e non per gli altri (Planning Analytics e Watsonx) indicati nel documento "ID 2671 - AQ BI SaaS 2 - Appendice 2 - Listino – IBM". Questi ultimi sono infatti da considerarsi accessori rispetto alle funzionalità base di BI pienamente soddisfatte da Cognos Analytics e non sono ancora qualificati ACN, mentre Cognos Analytics lo è già.

Risposta

Il listino offerto deve corrispondere integralmente a quello pubblicato per la Gara e tutte le sue componenti devono essere qualificate secondo il regolamento ACN al momento della stipula.

37) Domanda

In riferimento ai lotti della procedura in oggetto si segnala che risulta impossibile, su portale ANAC, generare gli avvisi di pagamento dei contributi. Il sistema restituisce infatti il seguente messaggio: "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante."

Risposta

Il CIG risulta perfezionato correttamente.



In caso di malfunzionamento del servizio è necessario contattare direttamente l'ANAC tramite l'apposito contact-center.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)